

Foglio Informativo n. 41

Anticipazioni di Portafoglio in Convenzione Confidi

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca di Credito Cooperativo di Roma Società Cooperativa fondata nel 1954

Sede Legale, Presidenza e Direzione Generale Via Sardegna, 129 - 00187 - Roma (RM)

Tel.: 06.5286.1 - Fax: 065286.3305

Sito web www.bccroma.it - Email: info@roma.bcc.it - PEC: bccroma@actaliscertymail.it

Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Roma n. 01275240586

Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento.

Società partecipante al Gruppo IVA Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea - Partita IVA 15240741007, Cod. SDI 9GHPHLV. Iscritta all'Albo delle banche n. 4516, Cod. ABI: 8327 Iscritta all'Albo delle società cooperative n. 111

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo Nazionale di Garanzia.

CHE COSA SONO LE ANTICIPAZIONI DI PORTAFOGLIO IN CONVENZIONE CONFIDI

Lo sconto di portafoglio commerciale in Convenzione Confidi è il contratto con il quale la banca, previa deduzione di interessi, spese e commissioni, anticipa al cliente l'importo di un credito verso terzi non ancora scaduto.

Il credito viene ceduto alla banca, salvo buon fine. Pertanto il cliente resta obbligato nei confronti della banca fino a quando questa non riscuote il credito trasferitole.

Principali rischi (generici e specifici):

- l'obbligo da parte del Cliente di rimborsare alla banca le somme da questa anticipate in caso di mancato pagamento del debitore ceduto;

- la variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse, se l'affidamento è concesso a tempo indeterminato o a tempo determinato a favore di soggetti diversi da consumatori e micro imprese, ed altre commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto e comunque in presenza di un giustificato motivo.

L'anticipo documenti, contratti e fatture in Convenzione Confidi permette al cliente di trasformare immediatamente in denaro un proprio credito verso un terzo, con il cui incasso la banca ottiene il rimborso delle somme anticipate o messe a disposizione. Per la gestione del rapporto è aperto un conto anticipi. L'importo delle fatture o altri documenti presentati alla banca viene addebitato sul conto anticipi con contestuale accredito sul conto ordinario. Alla scadenza delle fatture, contratti o altri documenti, se il debitore del cliente paga, l'operazione si chiude. Se invece il debitore del cliente non paga, la relativa somma viene addebitata sul conto ordinario. In entrambi i casi la partita debitoria sul conto anticipi si chiude. Sulle somme anticipate maturano interessi passivi a prescindere dal loro effettivo utilizzo. Gli interessi maturano il 31 dicembre di ciascun anno e diventano esigibili il 1° marzo successivo alla loro maturazione. In caso di chiusura definitiva del rapporto gli interessi sono immediatamente esigibili. Le competenze che maturano sul conto anticipi sono direttamente addebitate sul corrispondente conto ordinario.

Principali rischi (generici e specifici):

- o l'obbligo da parte del cliente di rimborsare alla banca le somme da questa anticipate o messe a disposizione in caso di mancato pagamento delle fatture o documenti presentati;
- o la variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse, se l'affidamento è concesso a tempo indeterminato o a tempo determinato a favore di soggetti diversi da consumatori e micro imprese, ed altre commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto e comunque in presenza di un giustificato motivo.

L'anticipazione al salvo buon fine (SBF) in Convenzione Confidi permette al Cliente di trasformare immediatamente in denaro un proprio credito verso un terzo, con il cui incasso la Banca ottiene il rimborso delle somme anticipate o messe a disposizione.

Questa operazione può essere attuata secondo due modalità:

- Conto di evidenza: L'importo risultante dagli effetti e dai documenti presentati alla banca viene - in caso di accoglimento della richiesta - messo a disposizione del Cliente sul conto corrente ordinario dello stesso. Qualora il cliente utilizzi le somme messe a disposizione, sui saldi a debito del conto corrente maturano interessi, addebitati periodicamente in conto. Se invece il cliente non utilizza le somme, non vengono contabilizzati interessi a suo debito. L'accredito sul conto corrente dell'importo degli effetti e dei documenti presentati avviene nel giorno di maturazione della loro valuta.

Foglio Informativo n. 41

Anticipazioni di Portafoglio in Convenzione Confidi

- Conto anticipi: Per la gestione del rapporto è aperto un conto anticipi. L'importo degli effetti presentati alla banca viene addebitato sul conto anticipi con contestuale accredito sul conto ordinario. Alla scadenza degli effetti, se il debitore del Cliente paga, l'operazione si chiude. Se invece il debitore del Cliente non paga, la relativa somma viene addebitata sul conto ordinario. In entrambi i casi la partita debitoria sul conto anticipi si chiude. Sulle somme anticipate maturano interessi passivi a prescindere dal loro effettivo utilizzo. Le competenze che maturano sul conto anticipi sono direttamente addebitate sul corrispondente conto ordinario.

Principali rischi (generici e specifici):

- o l'obbligo da parte del Cliente di rimborsare alla banca le somme da questa anticipate o messe a disposizione in caso di mancato pagamento degli effetti presentati;
- o la variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse, se l'affidamento è concesso a tempo indeterminato o a tempo determinato a favore di soggetti diversi da consumatori e micro imprese, ed altre commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto e comunque in presenza di un giustificato motivo.

Sono finanziamenti assistiti dalla garanzia prestata da Confidi, Consorzi fidi, Associazioni e Cooperative di garanzia collettiva fidi, organismi a cui possono associarsi imprese e piccole e medie imprese (PMI) artigiane, agricole, commerciali, etc.

I Confidi operano allo scopo di agevolare l'accesso al credito delle imprese e PMI associate prestando garanzia sui finanziamenti che le imprese socie richiedono per lo sviluppo della loro attività produttiva e fornendo loro consulenza finanziaria e amministrativa. Ogni Confidi si impegna a rilasciare a favore della Banca finanziatrice una fideiussione sul valore del capitale finanziato o garantito, in percentuale variabile, per forma tecnica e nei limiti degli importi massimi definiti da ognuno.

Il D. Lgs n° 141/2010 ha introdotto due livelli di vigilanza:

- Confidi Maggiori-Vigilati (ai sensi dell'art. 106 TUB – ex art. 10) che hanno l'obbligo di iscriversi nell'Albo Unico degli Intermediari Finanziari tenuto dalla Banca d'Italia;

- Confidi Minori-Non Vigilati (ai sensi dell'art. 112 TUB – ex art. 106) che hanno l'obbligo di iscriversi nell'Elenco e che saranno sottoposti al controllo di un nuovo Organismo di Vigilanza.

Due le tipologie di garanzia che possono essere rilasciate dai Confidi, anche in contro-garanzia con il Fondo Centrale di Garanzia (FCG, gestito da MCC - Medio Credito Centrale):

- Diretta a valere sul proprio patrimonio, a prima richiesta, irrevocabile e incondizionata;

- Sussidiaria a valere su un Fondo Rischi Monetario appositamente costituito, comunque realizzabile tempestivamente mediante un pagamento provvisorio da parte del Confidi.

Per potere usufruire della garanzia e degli ulteriori servizi offerti, i Confidi possono richiedere alle aziende associate di sostenere spese di iscrizione e/o ammissione e di sottoscrizione di quote sociali/consortili; di norma, inoltre, le imprese finanziate debbono corrispondere ai Confidi commissioni per il rilascio della garanzia, commissioni a fondo rischi, provvigioni, costi di istruttoria, diritti di segreteria, etc. etc., il cui importo può variare in funzione della tipologia, dell'importo e/o della durata massima del finanziamento (c.d. costi di garanzia).

Per ulteriori informazioni il Cliente può fare riferimento all'Elenco dei Confidi Convenzionati con la Banca ed ai Fogli Informativi dei singoli Confidi.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Prima di scegliere e firmare il contratto leggere attentamente le condizioni economiche riportate in questa sezione del Foglio Informativo.

QUANTO PUO' COSTARE L'ANTICIPAZIONE DI PORTAFOGLIO IN CONVENZIONE CONFIDI A TASSO VARIABILE

(Confidi Minore/Non Vigilato, con garanzia MCC)

Si applica il tasso minimo/tasso floor, quindi, qualora il parametro di indicizzazione assumesse valore pari a zero o con segno algebrico negativo, il tasso di interesse complessivo di volta in volta applicato non potrà mai essere, comunque, inferiore al valore dello spread

Tasso annuo effettivo globale (TAEG) 10,86%

Il TAEG è calcolato supponendo che il fido abbia una durata pari a 3 mesi nei quali gli importi siano prelevati subito e per intero.

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)**, previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo ai Finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale e finanziamenti all'importazione e anticipo fornitori, può essere

Foglio Informativo n. 41
Anticipazioni di Portafoglio in Convenzione Confidi

consultato in succursale e sul sito internet della banca (www.bccroma.it).	
In nessun caso la Banca applicherà condizioni di tasso, commissioni di spese tali da determinare un tasso effettivo globale superiore a quello consentito dalla normativa tempo per tempo vigente.	
- Importo Accordato	€ 190.000,00
- Durata	3 Mesi
- Tasso debitore annuo nominale	6,44%
- Commissione sul fido accordato – CFA (onnicomprensiva)	0,50% Trimestrale
- Spese una tantum (Costi di garanzia COOPFIDI)	€ 5.540,00
- Spese periodiche	€ 1,00

CONTO ANTICIPI

SPESE FISSE	
Gestione Liquidità	
Spese tenuta conto (per ogni trimestre o frazione di trimestre)	€ 0,00
Spese forfetarie trimestrali	€ 0,00
SPESE FISSE	
Gestione Liquidità	
Spesa massima unitaria per registrazione operazione (si aggiunge al costo dell'operazione ove prevista)	€ 0,00
Spese per estratto conto	€ 0,00
Spese per estratto conto scalare	€ 0,00
Spese per contabili	€ 0,00
Spese per comunicazioni periodiche	€ 0,00
Spese per altre comunicazioni	€ 0,00
Spese per altre comunicazioni mediante raccomandata	€ 0,00

AFFIDAMENTO

CARATTERISTICHE																					
Importo minimo finanziabile	€ 10.000,00																				
Importo massimo finanziabile	€ 500.000,00																				
TASSI DI INTERESSE DEBITORI																					
Per utilizzi nei limiti del fido concesso																					
Tasso debitore nominale annuo indicizzato: (Si applica il tasso minimo/tasso floor, quindi, qualora il parametro di indicizzazione assunse valore pari a zero o con segno algebrico negativo, il tasso di interesse complessivo di volta in volta applicato non potrà mai essere, comunque, inferiore al valore dello spread)	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Confidi Minori/Non Vigilati</th> <th colspan="2">Confidi Maggiori/Vigilati</th> </tr> <tr> <th>Senza garanzia MCC</th> <th>Con Garanzia MCC</th> <th>Senza garanzia MCC</th> <th>Con Garanzia MCC</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">→ Parametro di indicizzazione: Euribor 360 3 mesi</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">→ Valore del parametro di indicizzazione: al 01.07.25 pari al 1,94%</td> </tr> <tr> <td>Euribor 360 3 mesi + 5,00 p.p.* = 6,94%</td> <td>Euribor 360 3 mesi + 4,50 p.p. = 6,44%</td> <td>Euribor 360 3 mesi + 5,00 p.p. = 6,94%</td> <td>Euribor 360 3 mesi + 4,50 p.p. = 6,44%</td> </tr> </tbody> </table>	Confidi Minori/Non Vigilati		Confidi Maggiori/Vigilati		Senza garanzia MCC	Con Garanzia MCC	Senza garanzia MCC	Con Garanzia MCC	→ Parametro di indicizzazione: Euribor 360 3 mesi				→ Valore del parametro di indicizzazione: al 01.07.25 pari al 1,94%				Euribor 360 3 mesi + 5,00 p.p.* = 6,94%	Euribor 360 3 mesi + 4,50 p.p. = 6,44%	Euribor 360 3 mesi + 5,00 p.p. = 6,94%	Euribor 360 3 mesi + 4,50 p.p. = 6,44%
	Confidi Minori/Non Vigilati		Confidi Maggiori/Vigilati																		
	Senza garanzia MCC	Con Garanzia MCC	Senza garanzia MCC	Con Garanzia MCC																	
	→ Parametro di indicizzazione: Euribor 360 3 mesi																				
	→ Valore del parametro di indicizzazione: al 01.07.25 pari al 1,94%																				
Euribor 360 3 mesi + 5,00 p.p.* = 6,94%	Euribor 360 3 mesi + 4,50 p.p. = 6,44%	Euribor 360 3 mesi + 5,00 p.p. = 6,94%	Euribor 360 3 mesi + 4,50 p.p. = 6,44%																		
p.p.* = punti percentuali																					
Il tasso di interesse varia con decorrenza trimestrale sulla base dell'andamento del parametro riferito all' Euribor 360 3 mesi.																					
Il valore dell'Euribor 360 3 mesi viene rilevato dal Comitato di Gestione dell'Euribor - Euribor Panel Steering Committee - e indicato dal quotidiano "Il Sole 24 Ore" secondo il criterio di calcolo giorni																					

Foglio Informativo n. 41
Anticipazioni di Portafoglio in Convenzione Confidi

effettivi/360, per data-valuta pari al primo giorno del trimestre in cui il contratto viene stipulato e pari, per i periodi successivi, al giorno iniziale di decorrenza della trimestralità di riferimento; qualora i giorni di riferimento non siano giorni lavorativi bancari, la data valuta di riferimento sarà pari al primo giorno lavorativo bancario immediatamente precedente ad essi.	
Per utilizzi oltre i limiti del fido concesso	
Tasso debitore annuo: → Fino ad € 100.000,00 → Oltre € 100.000,00 Gli interessi debitori previsti per gli utilizzi oltre il limite dell'affidamento concesso sono calcolati sull'ammontare e per la durata dello sconfinamento per valuta, nel caso in cui il saldo per valuta ed il saldo disponibile risultino contestualmente sconfinanti. Se lo sconfinamento è solo sul saldo per valuta vengono calcolati gli interessi debitori previsti per l'utilizzo entro il limite del fido.	12,50% 11,00%
Tasso annuo per interessi di mora	Pari al tasso per utilizzi oltre i limiti del fido concesso

CONTEGGIO ED ESIGIBILITA' DEGLI INTERESSI E PERIODICITÀ ADDEBITO SPESE E COMMISSIONI	
Modalità di calcolo degli interessi	Il calcolo degli interessi è definito tramite: totale dei numeri dare del periodo moltiplicato per il tasso di interesse, il risultato ottenuto è diviso per 365 (divisore dell'anno civile).
Periodicità di conteggio interessi	Annuale, al 31 dicembre di ciascun anno o all'estinzione del rapporto
Esigibilità interessi	1° marzo dell'anno successivo in cui sono maturati o alla chiusura del rapporto
Periodicità o data di addebito spese e commissioni	Trimestrale o al momento dell'esecuzione dell'operazione

SPESE	
→ Spese per comunicazioni periodiche*	
- cartaceo	€ 1,00
- formato elettronico	€ 0,00
Periodicità di invio	annuale, al 31 dicembre, e all'estinzione del rapporto
Spese per altre comunicazioni	€ 0,00
Spese per altre comunicazioni mediante raccomandata	€ 4,00
*La spesa effettivamente applicata dalla Banca coinciderà con l'importo associato alla modalità di spedizione da Lei/Voi selezionata in sede di sottoscrizione del rapporto contrattuale.	

COMMISSIONI	
Commissione sul fido accordato – CFA (onnicomprensiva)	0,50% - trimestrale

ALTRE SPESE DA SOSTENERE	
Al momento della concessione del fido il cliente deve sostenere costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi.	
Oneri a favore di terzi	spese di iscrizione e/o ammissione e di sottoscrizione di quote sociali/consortili tempo per tempo richieste dal Confidi coinvolto (II)

Foglio Informativo n. 41

Anticipazioni di Portafoglio in Convenzione Confidi

	<i>cliente può consultare i Fogli Informativi dei singoli Confidi Convenzionati con la Banca)</i>
Oneri a favore di terzi che rientrano nel TAEG:	
→ Costi di garanzia richiesti dal Confidi coinvolto	<i>Il cliente può consultare i Fogli Informativi dei singoli Confidi Convenzionati con la Banca</i>

Per le informazioni circa la decorrenza delle valute e i termini di disponibilità delle operazioni di incasso, nonché le altre spese e commissioni connesse a tale servizio, si rinvia ai Fogli Informativi relativi al Servizio di Incasso di Portafoglio Commerciale.

RECESSO E RECLAMI**Recesso**Sconto di portafoglio commerciale

Entrambe le parti possono recedere in qualunque momento mediante invio di una raccomandata A/R con preavviso di quindici giorni. Decorso il termine di preavviso il cliente non ha più la possibilità di effettuare presentazioni. In presenza di giustificato motivo, le parti possono recedere anche senza preavviso. La banca può ridurre l'importo dell'affidamento o sospenderne l'utilizzo con le medesime modalità. Il recesso non pregiudica la validità e l'esecuzione delle singole operazioni di sconto già poste in essere, come pure gli obblighi o i diritti delle parti conseguenti a tali operazioni.

Anticipo documenti, contratti e fatture

Se l'affidamento è a tempo indeterminato:

- la banca può recedere in qualsiasi momento con preavviso minimo di quindici giorni da comunicare con lettera raccomandata A/R, eventualmente anticipata anche via fax, email o con altro mezzo, nonché ridurre l'importo dell'affidamento o sospenderne l'utilizzo seguendo analoghe modalità; decorso il termine del preavviso il cliente è tenuto al pagamento di quanto dovuto - in presenza di giustificato motivo, la banca può recedere, con le stesse modalità, anche senza preavviso, - il cliente può recedere in qualsiasi momento mediante il pagamento di quanto dovuto.

Se l'affidamento è a tempo determinato:

- la banca può recedere, con comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata A/R, eventualmente anticipata anche via fax, email o con altro mezzo, solo al verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 1186 cod. civ., o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale e finanziaria o economica del cliente, in modo tale da porre in pericolo la restituzione delle somme dovute alla banca. Per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al cliente un preavviso minimo di cinque giorni - il cliente può recedere con effetto di chiusura dell'operazione mediante il pagamento di quanto dovuto.

In ogni caso la banca può chiedere al cliente l'integrale pagamento dell'importo dei titoli presentati anche se questi non sono ancora scaduti o non ne è ancora noto l'esito. Se successivamente al recesso i titoli risultassero pagati, le relative somme sono tenute a disposizione del cliente o portate a decurtazione dell'importo dallo stesso dovuto. La comunicazione di recesso ha sempre l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo del credito concesso.

Anticipazione al salvo buon fine (SBF)

Se l'affidamento è a tempo indeterminato:

- la banca può recedere in qualsiasi momento con preavviso minimo di quindici giorni da comunicare con lettera raccomandata A/R, eventualmente anticipata anche via fax, email o con altro mezzo, nonché ridurre l'importo dell'affidamento o sospenderne l'utilizzo seguendo analoghe modalità; decorso il termine del preavviso il cliente è tenuto al pagamento di quanto dovuto - in presenza di giustificato motivo, la banca può recedere, con le stesse modalità, anche senza preavviso, - il cliente può recedere in qualsiasi momento mediante il pagamento di quanto dovuto.

Se l'affidamento è a tempo determinato:

- la banca può recedere, con comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata A/R, eventualmente anticipata anche via fax, email o con altro mezzo, solo al verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 1186 cod. civ., o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale e finanziaria o economica del cliente, in modo tale da porre in pericolo la restituzione delle somme dovute alla banca. Per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al cliente un preavviso minimo di cinque giorni - il cliente può recedere con effetto di chiusura dell'operazione mediante il pagamento di quanto dovuto.

Foglio Informativo n. 41

Anticipazioni di Portafoglio in Convenzione Confidi

In ogni caso la banca può chiedere al cliente l'integrale pagamento dell'importo dei titoli presentati anche se questi non sono ancora scaduti o non ne è ancora noto l'esito. Se successivamente al recesso i titoli risultassero pagati, le relative somme sono tenute a disposizione del cliente o portate a decurtazione dell'importo dallo stesso dovuto. La comunicazione di recesso ha sempre l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo del credito concesso.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

Il tempo massimo di chiusura del rapporto è di n° 10 giorni lavorativi.

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della Banca attraverso la compilazione del modulo Reclami disponibile in Agenzia, per lettera raccomandata a/r (Ufficio Reclami - V.le Oceano Indiano 13/C 00144 Roma) o inviando una richiesta e-mail all'indirizzo reclami@roma.bcc.it o tramite posta certificata all'indirizzo 08327.reclami@actaliscertymail.it, che risponde, di norma, entro 60 giorni dal ricevimento.

Per i soli servizi di pagamento, l'Ufficio Reclami risponde entro 15 giornate operative dalla ricezione del reclamo.

Se, in situazioni eccezionali e per motivi indipendenti dalla sua volontà, l'Ufficio Reclami non può rispondere, invia al cliente una risposta interlocutoria indicando le ragioni del ritardo e il termine entro cui il cliente riceverà la risposta definitiva, che non potrà comunque essere superiore a 35 giornate lavorative.

Qualora il reclamo abbia ad oggetto l'esercizio del diritto di rimborso di somme relative a operazioni di pagamento autorizzate e disposte ad iniziativa del beneficiario o per il suo tramite il predetto termine è ridotto a 10 giornate lavorative dal ricevimento della richiesta di rimborso. In questi casi, la Banca rimborserà entro tale termine l'intero importo dell'operazione di pagamento ovvero fornirà una giustificazione per il rifiuto del rimborso medesimo.

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini predetti può rivolgersi a:

- o *Arbitro Bancario Finanziario (ABF)* - Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;
- o *Conciliatore Bancario Finanziario* - Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione, che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.

In ogni caso il cliente ha diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.

Se il cliente intende rivolgersi al giudice egli - se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati - deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore BancarioFinanziario. Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

Resta salva la facoltà di rivolgersi al giudice nel caso in cui il Cliente non fosse soddisfatto della decisione dell'ABF o la mediazione si dovesse concludere senza raggiungimento di un accordo.

GLOSSARIO

Commissione sul fido accordato – CFA (onnicomprensiva)	Commissione calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente ed alla durata dell'affidamento. Il suo ammontare non può eccedere lo 0,50%, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente.
Cessione di credito	Contratto con il quale un soggetto (cedente) trasferisce ad altro soggetto (cessionario) un credito vantato verso un terzo (debitore ceduto)
Cessione pro-solvendo	Il cedente garantisce anche il pagamento da parte del debitore ceduto, con la conseguenza che il cedente stesso è liberato solo se il debitore ceduto abbia eseguito il pagamento.
Esigibilità	Indica il momento nel quale gli interessi devono essere pagati
Tasso di interesse debitore	Corrispettivo riconosciuto alla banca dal cliente per l'utilizzo di mezzi finanziari

Foglio Informativo n. 41**Anticipazioni di Portafoglio in Convenzione Confidi**

	concessi a quest'ultimo dalla banca stessa
Tasso di interesse di mora	Ammontare del risarcimento dovuto alla banca nel caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligazione di restituzione delle somme da parte del cliente.
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	Indica il costo totale del credito, espresso in percentuale annua sull'ammontare del prestito concesso.
Tasso effettivo globale medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell'operazione accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.
Saldo disponibile	Somma disponibile sul conto, che il correntista può utilizzare per pagamenti e prelievi.
Saldo per valuta	Somma sulla quale vengono calcolati gli interessi attivi e passivi.
Sconfinamento extra-fido	Utilizzo da parte del cliente di somme di denaro in eccedenza rispetto all'ammontare dell'affidamento concesso.
Valuta	Data di inizio di decorrenza degli interessi.